



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (M.I.)  
Istituto Comprensivo «San Giovanni Bosco»

71043 MANFREDONIA – FG

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Sito web: [www.icsangiovanibosco.edu.it](http://www.icsangiovanibosco.edu.it)

PEO: [fgic872002@istruzione.it](mailto:fgic872002@istruzione.it) – PEC: [fgic872002@pec.istruzione.it](mailto:fgic872002@pec.istruzione.it)



Prot. 974/A40

Manfredonia, 10/6/2020

Al personale docente Primaria

Al DSGA

ALBO – SITO WEB

## Circolare 124

### Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie

Con [nota M.I. 9168 del 9/6/2020](#) sono state fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti circa l'applicazione dell'O.M. 11/2020, con riferimento alla precedente nota prot. 8464 del 28 maggio 2020.

#### Publicità degli scrutini

La normativa in materia di protezione dei dati, sia europea, con il Regolamento (UE) 2016/679, che nazionale, con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, prevede adempimenti piuttosto stringenti a tutela dei dati personali degli alunni. Ration per la quale la nuova nota precisa che **gli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie**, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado **possono essere pubblicati solamente sul registro elettronico**. Gli esiti degli scrutini con la indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, per ogni classe, nell'area bacheca riservata del registro elettronico, cui possono accedere solamente gli studenti della classe di riferimento.

#### La visione dei voti

Ancora più stringente la visione dei voti relativi agli insegnamenti e alle educazioni, per ogni ordine e grado dell'istruzione pubblica. La nota, nel sottolineare la valutazione in decimi, e la possibilità, eccezione prevista solo per questo anno scolastico, di una valutazione con voti inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, dispone che i voti siano riportati sia nel documento di valutazione, che nell'area riservata del registro elettronico in uso in ciascuna istituzione scolastica.

Nel caso di specie l'accesso alla visione deve essere garantito e limitato esclusivamente, e con le proprie credenziali personali, all'alunno o al genitore, se minorenni. Il ministero interviene, a proposito, anche sull'invalsa cattiva abitudine, di studenti ma anche dei genitori, di pubblicare i voti, attraverso fotografie o screen shot, su blog o su social network. A tal riguardo la scuola deve trasformarsi in fonte di cognizione e prevedere la predisposizione di alcuni spazi attraverso i quali educare i titolari del diritto alla visione del voto, di questa tipologia di limitazione.

#### L'albo della scuola

Il ricorso all'albo della scuola con la classica, ma ormai tramontata affissione dei risultati è consentito esclusivamente alle istituzioni prive assolutamente di registro elettronico. In questo caso si possono pubblicare solo gli esiti degli scrutini, con l'indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Essendo ancora in un momento post-pandemico, (fase 2-3) con enormi restrizioni, il Dirigente scolastico predisporrà una calendarizzazione, non superiore a 15 giorni, per contingentare l'accesso all'albo dell'istituzione scolastica di genitori o alunni.

In relazione alla questione della pubblicazione degli scrutini on line, **l'Autorità garante** per la protezione dei dati personali chiarisce all'Ansa:

“A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – **la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva** e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”. Per questo sostanzialmente il Garante è d’accordo, con la linea del Ministero di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico.

“Su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.

**Pertanto,**

gli esiti degli scrutini intermedi, con l’indicazione di “**ammesso**” o “**non ammesso**”, saranno pubblicati *nella sola area del registro elettronico* cui accedono i genitori o i tutori della classe di riferimento.

Le schede di valutazione, invece, saranno riportati nell’area riservata cui ogni singolo genitore accede con le proprie credenziali.

La pubblicazione degli atti sarà disponibile fino al 30 giugno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Filippo Quitadamo*